



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Atto n. 12 del 16/06/2022

OGGETTO:	ORDINANZA PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO AMBULATORIALE E EXTRAOSPEDALIERO <i>(Artt. 33 e 34 della Legge 23/12/1978, n. 833)</i>
-----------------	---

Il Sindaco

(nella sua qualità di autorità sanitaria)

Vista la certificazione del Dipartimento Salute Mentale del Dott. Soro Alberto redatta in data odierna (prot. 2604) con la quale si richiede di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni ambulatoriali il Sig. ...omissis..., nato a ...omissis..., il ...omissis..., e residente a Girasole, in Via ...omissis..., affetto da: disturbo delirante paranoide in scempenso – nessuna consapevolezza di malattia – rifiuta la terapia orale e quella Depot;

Visto che la richiesta di trattamento sanitario obbligatorio ambulatoriale e extraospedaliero risponde ai requisiti di legge, poiché la proposta risulta prevista nell'art. 2, 1° e 2° comma della 13.05.1978 n. 180 quando:

- si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dell'infermo;
- vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere ;

Vista la relazione istruttoria che si conclude con esito positivo ed il parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile dell'Area, parte integrante del presente atto;

Visto il provvedimento regionale con il quale, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, della L. 180/78, sono stati individuati gli ospedali generali nei quali sono stati istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, non necessari per il caso odierno;

Ritenuta pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dover disporre i trattamenti sanitari terapeutici ambulatoriali richiesti dal Dott. Soro Alberto (medico del D.S.M.);

Visti:

- ✓ gli artt. 33 – 34 – 35 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- ✓ la Legge 13.05.1978 n. 180;
- ✓ il D.lgs. n. 267 del 2000 T.U. Enti Locali ;
- ✓ gli l'artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;
- ✓ le circolari del Ministero dell'Interno n. 5300 del 24 agosto 1993 e n. 3 del 20

luglio 2001;

- ✓ la Deliberazione RAS n. 16/13 del 29.3.2011 “Linee guida in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) per persone sofferenti mentali”;

Ordina

L'immediata esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio ambulatoriale e extraospedaliero dell'infermo Sig. ...*omissis*..., nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., e residente a Girasole, in Via ...*omissis*..., affetto da: disturbo delirante paranoideo da scompenso – nessuna consapevolezza di malattia – rifiuta la terapia orale e quella Depot;

Dispone

- ✓ che la Polizia Locale per l'esecuzione del presente T.S.O. possa richiedere, se necessario, l'intervento di supporto delle altre Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco che intervengono ognuno per le proprie specifiche attribuzioni adottando le soluzioni meno traumatiche come previsto dalla Deliberazione RAS n. 16/13 del 29.3.2011;
- ✓ che la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3 L. 180/78, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, venga entro 48 ore trasmessa al sig. Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lanusei (NU);

Informa

- ✓ Ai sensi dell'art. 33 della legge n. 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ✓ Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è proponibile, da parte dell'interessato e di chiunque ne abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Presidente del Tribunale di Lanusei.

Rende noto

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è la Geom. Terenzio Livia Maria, presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Girasole, li 16/06/2022



Il Sindaco
f.to Piras Lodovico